

## ***Bozze modelli redditi 2025: affrancamento delle riserve in sospensione***

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

### **Novità modello redditi società di capitali**

Scopri di più

Si avvicina il momento per prendere la **decisione finale in materia di affrancamento delle riserve in sospensione di imposta**. L'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#), introduce tale possibilità che è stata **recepita nel Modello Redditi SC 2025** (per ora in bozza) con una **apposita nuova sezione VII- B nel quadro RQ**. Allo stato attuale manca la **definitività nella approvazione dei modelli dichiarativi**, e soprattutto la pubblicazione del **Decreto attuativo** per la cui scadenza, [l'articolo 14, comma 2, D.Lgs. 192/2024](#), stabilisce il **termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024 sopra citato**; termine che scade, quindi, il prossimo 2.3.2025 (anche se è facile prevedere che **detto termine non verrà rispettato**).

La pubblicazione del modello dichiarativo, sebbene in bozza, consente di mettere in **risalto alcune considerazioni**. Anzitutto, il **tema dell'ambito oggettivo**, cioè che cosa è che **determina precisamente lo status di sospensione in una riserva**. Avere le idee chiare su questo punto permette di **evitare di affrancare una riserva**, pensando che sia in sospensione di imposta, quando **in realtà essa non lo è affatto**. Il Tuir, sul punto, per la verità, **non è chiaro nell'operare questa definizione** che, invece, possiamo **trovare in un passaggio della [circolare n. 33/E/2005](#)** che individua **due aspetti che**, di regola, qualificano la riserva come "in **sospensione di imposta**":

- la specifica previsione di una **norma speciale che qualifica la riserva nel momento della sua genesi**;
- la circostanza che essa si crea in **contropartita di valori fiscalmente riconosciuti**.

Alla luce di tali due caratteristiche possiamo agevolmente concludere che **una riserva che si crea senza aver subito prelievo fiscale**, non per questo diventa **automaticamente in sospensione di imposta**; un esempio è il **saldo attivo da rivalutazione solo civilistica** che va considerato sì **riserva di utili**, ma **non in sospensione di imposta**, sia a causa del fatto che non vi è una norma che come tale la qualifica, sia perché i **maggiori valori iscritti in bilancio in contropartita della riserva non hanno riconoscimento fiscale**.

Secondo aspetto rilevante, è individuare quando si **perfeziona l'affrancamento**. Al riguardo, vi è un passaggio interessante nella Relazione Illustrativa che recita: *“Pertanto, l'affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo”*. Da tale passaggio emerge che il **pagamento della imposta sostitutiva non è elemento essenziale** ai fini del perfezionamento della scelta, bensì lo è la **compilazione della apposita sezione del quadro RQ**, il che porta a ritenere che il **mancato versamento della imposta sostitutiva non determini effetti negativi** per l'affrancamento, ma solo che, una volta cristallizzato il debito per imposta sostitutiva (e ciò a causa della compilazione del modello redditi), esso determini solo **l'iscrizione a ruolo della rata non pagata**. Vale la pena sottolineare che, nella precedente edizione dell'affrancamento, l'Agenzia delle entrate aveva **individuato due elementi essenziali per il perfezionamento della scelta**: *“Ai fini dell'affrancamento si rende necessario assolvere a un duplice onere di versamento e di dichiarazione”*.

Peraltro, dalla lettura del modello Redditi, emerge anche che la **rateizzazione della imposta sostitutiva** (4 rate annuale da versare alla scadenza delle imposte sul reddito) **non è una scelta, bensì un obbligo**; quindi, anche il contribuente che volesse risolvere definitivamente la questione del versamento operandolo in unica soluzione, **si vedrebbe impossibilitato ad operare in siffatto modo**.

Che la scelta di affrancamento possa **non comprendere l'intera riserva iscritta in bilancio**, bensì **una sua parte**, emerge chiaramente nel testo dell'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#), mentre le istruzioni al modello **non mettono in evidenza questo aspetto**. Va segnalato, sul punto, che la **possibilità di un affrancamento parziale** era presente anche nella interpretazione di prassi rilasciata in merito alla **precedente procedura di affrancamento** con la [circolare n. 33/E/2005](#), che recitava: *“L'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, nonché dei saldi attivi di rivalutazione è una facoltà del contribuente, che può essere esercitata:*

- per tutti o soltanto per alcuni di detti fondi, riserve e saldi attivi di rivalutazione;
- per il loro intero ammontare o soltanto per una parte.

Il **perfezionamento della procedura è tema diverso dalla decorrenza** dell'effetto dell'affrancamento. Infatti, sempre recuperando la **prassi della citata circolare n. 33/E/2005**, occorre puntualizzare che, a far data dall'inizio del periodo d'imposta in cui si perfeziona la scelta di affrancamento, la **riserva si intende liberata dallo status di sospensione di imposta**, sicché si può dire che se **venisse distribuita in data 15.2.2025 una riserva in sospensione d'imposta, essa va intesa fin da quel momento come una riserva libera**, a condizione che, ovviamente, entro il prossimo 31.10.2025, inviando la dichiarazione dei redditi, sia **compilata l'apposita sezione del quadro VII – B del quadro RQ**.

Sempre in materia di **effetti dell'affrancamento**, va messo in risalto che **una volta perfezionata la scelta**, la riserva torna ad avere le caratteristiche fiscali che si sarebbero manifestate se **non fosse stata dichiarata “in sospensione di imposta”**. In altri termini, si vuole dire che la **riserva in sospensione di imposta**, se viene distribuita, genera sempre un **incremento di imponibile in**



**capo alla società**, qualunque sia la sua **natura originaria**. Al contrario, qualora **la riserva sia affrancata**, essa torna al suo status originario che non necessariamente **si traduce in una riserva di utili**. Infatti, essa potrebbe anche essere **riserva di capitali** e, se affrancata e successivamente distribuita, **non si avrebbe la genesi di un dividendo in capo al socio**, bensì la **riduzione del costo della partecipazione**, così come afferma l'[articolo 47, comma 5, Tuir](#). In questo senso, si è pronunciata, dopo qualche incertezza, anche l'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 6/E/2022](#), par. 4.8, in cui afferma che una **riserva in sospensione d'imposta**, derivante da un **riallineamento di valori civili/fiscali** con vincolo apposto su una **riserva di capitali esistente nel patrimonio netto**, se distribuita ai soci **genera**, in capo a questi ultimi, la conseguenza fiscale della restituzione degli apporti, quindi la **riduzione del costo della partecipazione**.